

• 2 Marzo 2022

## **Fotovoltaico senza permessi per effetto del DL 17/2022**

### **Misure senza precedenti per lo sviluppo delle rinnovabili**



Per effetto del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.50 del primo marzo 2022, **l'installazione**, con qualunque modalità, **di impianti fotovoltaici** (o solari termici) **sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra** diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, **nonché nelle relative**

**pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi**, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (DLgs 22 gennaio 2004, n. 42), a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del predetto Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice:

#### **Art. 9 - Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili**

Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, e' considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

Altre misure riguardano l'accelerazione dell'individuazione di un iter semplificato per la connessione degli impianti fino a 200 kW e nuove regole per gli impianti fotovoltaici in aree agricole.